



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

ROTTAMAZIONE QUATER E I C.D. INTERESSI DA SOSPENSIONE

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce - Sezione 3°,
Sentenza n. 2 del 02/12/2025, depositata il 2/1/2026.

Composizione

Pres. Romano e Rel. Amantonico.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE.

Tributi (in generale) - "Solve et repete" - Disciplina delle
agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni varie
- in genere - Definizione agevolata (rottamazione *quater*) - Effetti sugli
interessi - Interessi da sospensione - Fattispecie.

Massima

La definizione dell'obbligazione principale, per il tramite dell'adesione
all'istituto deflattivo della c.d. rottamazione *quater*, investe anche gli
interessi "da sospensione" per l'identità della natura di questi ultimi e di
quelli di mora (ex art. 30 del d.P.R. n. 602/1972), poiché entrambe le
tipologie di interesse maturano sullo stesso importo capitale e gli interessi
da sospensione si sostituiscono a quelli di mora per il periodo in cui vige
un provvedimento che dispone la sospensione della riscossione. (In
motivazione la corte ha precisato che gli effetti della definizione agevolata
vanno estesi anche agli interessi c.d. "da sospensione", maturati sulle
cartelle di pagamento oggetto di sospensione - giudiziale e/o
amministrativa - indipendentemente dal momento cui il relativo carico
viene affidato all'Agente della riscossione).

Rif. normativi

Art. 30 del d.P.R. n. 602/1972.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sezione 5°, Sentenza n. 5693 del 23/2/2023
(CONF.).

Anno pubbl.

2026.